MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 6

Determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari

Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e' costituito dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1 luglio di ciascun anno. La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo. La maggiorazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione e da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, assoggettabili all'IRPEF, e' inferiore al settanta per cento del predetto reddito familiare complessivo. Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo comma, gli interessati sono tenuti a produrre annualmente la dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1983, non più in vigore dal 31 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-contenimento-del-costo-del-lavoro-e-per-favorire-l/art-6-determinazione-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

reddito-per-la-maggiorazione-degli-assegni/versione/0